



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **28**
del 30/03/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche

L'anno **Duemiladiciassette** e questo dì **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

Fiorentini Antonio
Cai Nadia
Fiorentini Leonardo
Cillani Sara
Pambieri Liviana
Mannarino Marco
Morelli Federico
Tedaldi Alessandro
Simoni Luca
Zanoli Sergio
Mancini Davide
Azzalli Gabriella
Venturi Filippo
Carlotti Sauro
Bertaccini Luca
Gulinelli Daniele
Strozzi Gabriele

Assenti

Totale presenti: 17

Totale assenti: 0

Sono presenti gli Assessori: Baldini, Pamini, Borea, Cillani G., Chiarini.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: //

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai, Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1) Morelli Federico
- 2) Mannarino Marco
- 3) Venturi Filippo

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Sindaco non è presente in aula
Presenti n. 16 Consiglieri

Seduta del 30/03/2017
Nr. 28

Oggetto: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - MODIFICHE.

Nadia Cai – Presidente: Passo la parola all'assessore Chiarini.

Marco Chiarini – Assessore: Buonasera. Modifichiamo il regolamento IUC relativo all'Imposta Unica Comunale sulla TARI, la Tassa sui Rifiuti. La finalità di questa modifica è recepire il modello standard di calcolo della raccolta differenziata proposta dalla Regione Emilia Romagna, in particolar modo nel nostro caso per considerare nel calcolo della quota differenziata anche il contributo del compostaggio domestico ovvero quello delle compostiere. Per fare ciò abbiamo dovuto adeguare il regolamento e l'abbiamo adeguato modificando alcuni articoli come visto in commissione statuto, in particolar modo l'art. 6 dove andiamo a ridurre l'agevolazione dal 70 al 60% per quelle che sono le utenze cosiddette fuori area cioè con una distanza di oltre 500 metri dalle isole ecologiche, abbiamo inserito all'art. 7 l'indicazione di quelle che sono le agevolazioni per il compostaggio domestico sia per la compostiera, agevolazione del 16% sull'imposta e per quanto riguarda invece il compostaggio con la tessera magnetica per chi non ha la possibilità di utilizzare la compostiera che è dell'8%, abbiamo indicato nel regolamento che per ottenere questa riduzione è necessario compilare due moduli che sono presenti nell'allegato A e nell'allegato B del presente regolamento per tenere traccia appunto del compostaggio domestico delle utenze. Abbiamo introdotto inoltre la dicitura relativa al controllo del compostaggio domestico di un minimo del 10% di utenze che su circa 4.000 compostiere sono circa 400 controlli all'anno per la verifica appunto del buon utilizzo della stessa.

Nadia Cai – Presidente: Interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 13, contrari 0, astenuti 3. Per l'immediata eseguibilità favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità favorevoli 13, contrari 0, astenuti 3. Passiamo al punto 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- sono escluse dal conferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, della citata convenzione, *"la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

Richiamata la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2 comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che*

fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo.”;

- art. 4 comma 6: “Gli Organi dell’Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell’Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell’art.2, comma 1.”;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il regolamento “ Imposta Unica Comunale (IUC) – Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 28/04/2014, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/04/2015, e inteso apportare le modifiche di seguito indicate, come proposto dal Gestore del servizio, per ragioni di innovazioni normative, trasparenza e economicità:

a) all'art. 6 il primo comma: “*Per le utenze ubicate nelle zone non servite il tributo è ridotto del 70%. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle case sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo eventuali viali privati dio accesso agli insediamenti.*” è sostituito dal seguente: “*Per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato, il tributo è ridotto nella misura del 60%. Si considerano zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti differenziati e/o indifferenziati dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle utenze sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica ed escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti.*”

b) all'art. 7 il secondo comma: “*A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico o la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, previa richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo rispettivamente nella misura del 16% e dell’ 8%. Le riduzioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate. L’ente gestore del servizio verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.*” è sostituito dal seguente: “*A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l’utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un’agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa*

un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.

Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.

Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:

- a) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;*
- b) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.*

Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni."

c) l'art. 8 si aggiunge il secondo comma seguente: *"La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute."*

d) all'art.9, in coda al punto 3, il periodo *"Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici."* È sostituito dal seguente: *"Il Comune si impegna a trasmettere periodicamente i dati anagrafici al soggetto cui è affidata la gestione del tributo".*

Dato atto che le succitate modifiche sono state proposte dall'attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, Soelia spa e sono determinate sostanzialmente dalla necessità di allineare il regolamento alle disposizioni recate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto *"Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. n.1238/2016"*;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare il comma 1, che prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale dispone che i regolamenti, se approvati entro il termine di approvazione del bilancio, decorrono dal primo gennaio dell'anno di approvazione;

Dato atto che il Regolamento, integrato e modificato come sopra evidenziato è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, già previsto dalla Legge di bilancio 2017 al 28/02/2017, è stato ulteriormente differito al 31/03/2017;

Viste la norme in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il proponente Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione, in qualità di responsabile del procedimento:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- si è attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- ha valutato l'esistenza dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere prot. n.4803 del 21/03/2017 dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto e sentita la commissione Statuto e regolamenti del Comune di Argenta in data 22/03/2017;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 13 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.);

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche il "REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 28/04/2014, come modificato con delibera consigliere n. 23 del 18/04/2015, come in premessa specificato, ovvero:

a) all'art. 6 il primo comma: *"Per le utenze ubicate nelle zone non servite il tributo è ridotto del 70%. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle case sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo eventuali viali privati dio accesso agli insediamenti."* è sostituito dal seguente: *"Per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato, il tributo è ridotto nella misura del 60%. Si considerano zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti differenziati e/o indifferenziati dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle utenze sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica ed escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti."*

b) all'art. 7 il secondo comma: *"A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico o la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, previa richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo rispettivamente nella misura del 16% e dell' 8%. Le riduzioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere*

cumulate. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento." è sostituito dal seguente: *"A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.*

Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.

Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:

c) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;

d) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.

Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni."

c) l'art. 8 si aggiunge il secondo comma seguente: *"La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute."*

d) all'art.9, in coda al punto 3, il periodo *"Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici."* È sostituito dal seguente: *"Il Comune si impegna a trasmettere periodicamente i dati anagrafici al soggetto cui è affidata la gestione del tributo".*

2. di dare atto che le modifiche apportate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

3. di disporre che il regolamento così modificato, allegato sub A) al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, una volta divenuta esecutiva la presente delibera, sia affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune di Argenta;

4. di adottare apposite forme di pubblicità sul sito web istituzionale del Comune di Argenta;

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Valli e Delizie a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. di dichiarare, ravvisandone la necessità ed urgenza, dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 13 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Parere regolarità contabile: favorevole
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nadia Cai

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Villa

La presente copia composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.